ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA

NOTIZIARIO DELL'ORDINE DEGLI Avvocati DI Padova

aprile
2016

periodico online
ANNO XIII - 1T

SOMMARIO

editoriale

Il nostro primo bilancio
avv. Francesco Rossi pag. 3

il Consiglio informa

L'Avvocatura incontra la città
a cura del Consiglio dell'Ordine pag. 6

La riorganizzazione della biblioteca "Avv. Liliana Marzollo"
a cura dalla Commissione Biblioteca pag. 8

L'abbonamento al quotidiano IL DUBBIO
a cura del Consiglio dell'Ordine pag. 9

ordinamento forense

Il nuovo regolamento per l'erogazione dell'assistenza di Cassa Forense
avv. Franco Smania e avv. Samantha Zagarese pag. 10

novità legislative

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale dei certificati anagrafici
a cura del Consiglio dell'Ordine pag. 14

I poteri di autentica degli avvocati
dott. Giuliano Bovo pag. 17

La depenalizzazione: la riforma della disciplina sanzionatoria
avv. Alessandra Chiantoni pag. 23

Vademecum su Privacy e recupero crediti
redatto e divulgato dal Garante per la protezione dei dati personali pag. 30

L'antiriciclaggio per gli avvocati
avv. Antonio Romeo e dott. Nicola Sturaro pag. 34

associazionismo forense

I "Duralex" ad Edimbugo
avv. Carlo Tisato e avv. Francesco Vignaga pag. 40

in ricordo

In ricordo della collega Anna Lasalvia
avv. Lucia Casella pag. 44

IL NOSTRO PRIMO BILANCIO

avv. Francesco Rossi

Nell'assemblea tenutasi lo scorso 18 marzo abbiamo presentato il primo bilancio, consuntivo e preventivo, redatto da questo Consiglio dopo l'insediamento dell'aprile 2015.

In conformità agli impegni assunti al momento della nostra elezione, abbiamo voluto un bilancio improntato a criteri pubblicistici, anche in ossequio ai principi affermati dalla nuova legge professionale, attraverso una più puntuale indicazione delle voci di entrata e di spesa, in modo da consentire a tutti una piena verifica. Certo, si tratta di un primo passo, ma ci sembrava importante indicare la direzione che dovrà essere seguita anche in futuro. Un futuro nel quale i bilanci dell'ordine saranno verificati anche dal revisore dei conti, nominato, in conformità al disposto dalla legge professionale, dal Presidente del Tribunale nella persona dell'avvocato Fabrizio Pinato.

Sotto il profilo dei contenuti che il bilancio presenta, mi preme evidenziare come siano stati raggiunti importanti risparmi di spesa. In un periodo in cui molti sono i colleghi in difficoltà a causa della con-

giuntura economica, riteniamo che l'utilizzo delle risorse comuni debba essere non solo oculato ma rivestire il carattere della sacralità.

Sotto questo profilo, abbiamo posto in essere in questi mesi una completa rivisitazione delle forniture di beni e servizi da parte di terzi e sottoscritto un nuovo contratto relativamente al servizio di fotocopiatura, che consentirà un cospicuo risparmio di spesa, dopo aver individuato il fornitore attraverso una procedura selettiva cui hanno partecipato diverse imprese. Per quanto attiene l'informatica, è ormai imminente la conclusione di un contratto unico per tutti gli ordini del Triveneto per la gestione del punto d'accesso e l'assistenza connessa, contratto da cui deriverà una sensibile contrazione dei costi. Tale contratto prevede anche la fornitura del servizio per la richiesta del certificato ai sensi dell'art. 335 c.p.p. per via telematica, per la cui attivazione sono in corso da tempo contatti con la Procura della Repubblica.

Con riferimento ai denari comuni, vi comunico che ulteriori 55.000,00 euro circa - fra quelli che ci sono stati illecita-

mente sottratti a seguito della truffa informatica e che ci dovranno essere restituiti se non da coloro che se ne sono illecitamente appropriati dal gestore del servizio di home banking - sono stati restituiti al nostro Ordine. Si trattava della somma sequestrata in Polonia a seguito delle iniziative poste in essere dalla Procura della Repubblica di Venezia, in relazione alla denuncia immediatamente sporta dall'Ordine successivamente all'accertamento dell'ammanco. Euro 55.000,00 che si aggiungono ai circa 67.000,00 già in precedenza recuperati.

Un utilizzo oculato dei soldi di tutti che ci consente oggi di chiudere questo bilancio in attivo e di ridurre le quote di iscrizione all'Ordine, così come comunicatovi con apposita circolare. Le quote fissate dall'Ordine di Padova erano ferme nel loro ammontare da dieci anni e sono, certamente (anche prima dell'attuale riduzione), fra le più basse d'Italia (certamente le più basse del Triveneto). Averle potute ridurre ancora conferma la sana e prudente gestione dei denari degli iscritti ed è certamente un segno di attenzione posto in essere da un Consiglio che vuole essere garante di tutti, anche di coloro che vivono un momento di particolare difficoltà.

****

Ciò detto, abbiamo più volte in questi mesi condiviso in Consiglio la considerazione per la quale è necessario che tutti noi, ma anche le istituzioni che ci rappresentano, fra cui in primo luogo il Consiglio dell'Ordine - ciascuno nel suo piccolo e per quanto gli compete - assumano l'obiettivo di ridare credibilità ed autorevolezza alla nostra professione. Dico, certo, cosa banale e scontata se sostengo che il nostro ruolo di avvocati abbia toccato, sotto il profilo dell'autorevolezza e della considerazione sociale, il minimo storico. Siamo sempre più frequentemente ed anche da parte di giornalisti solitamente sensibili alla tutela dei diritti, associati ai nostri peggiori clienti e visti come baluardo non della legalità ma del malaffare.

È allora necessario che tutti ed ognuno di noi reagisca. Utilizzando, anzitutto, gli strumenti e le istituzioni di cui disponiamo per riaffermare la figura dell'avvocato come baluardo essenziale, in un sistema che voglia o affermi di voler tutelare i diritti di tutti, soprattutto dei più deboli. Un avvocato libero ma anche e soprattutto preparato.

Strumenti, quindi, come la scuola forense, le specializzazioni, la formazione professionale continua non devono essere vissuti come obblighi molesti, ma come mezzi per essere identificati come avvocati scrupolosi e competenti, nei quali il cittadino può riporre la sua fiducia.

Ma è necessario che anche le istituzioni forensi facciano la loro parte anche per riaccreditare la figura del difensore come baluardo per una efficace tutela dei diritti.

In questa prospettiva abbiamo manifestato la nostra solidarietà ai colleghi turchi che hanno visto perire nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni di difensore il presidente del consiglio dell'Ordine della città di Diyarbakir. Ma abbiamo manifestato anche la nostra solidarietà ad un giudice del nostro circondario, oggetto di insulti irripetibili per aver pronunciato una sentenza non gradita a parte dell'opinione pubblica. Siamo convinti che i magistrati debbano essere posti nelle condizioni di esercitare sempre la loro funzione in condizioni di terzietà e che solo la presenza di un magistrato imparziale renda necessaria la funzione di un avvocato libero e preparato, votato solo allo svolgimento del suo ruolo.

Sempre in questo senso,

abbiamo anche istituito il premio per la miglior difesa d'ufficio, un istituto che, quasi come segno dei tempi, ha necessità di essere valorizzato. Il diritto di difesa, al contempo riconosciuto ed imposto dalla Costituzione, deve essere sempre garantito a tutti, anche se non sempre, nella pratica, si comprende l'importanza di questa necessità, al punto che talvolta rischiamo di dimenticarcene anche noi. La disciplina dell'Ordinamento della professione forense (legge 247/2012) ha conferito la delega al Governo per il riordino della disciplina dell'istituto della Difesa d'Ufficio e la nuova disciplina è improntata a garantire la massima qualità professionale nell'esercizio di questa importante funzione. Oggi, a fronte di fortissime pressioni volte a trasformare il diritto alla difesa in un prodotto da valutarsi esclusivamente in base al costo, ignorandone il ruolo di garanzia dei diritti, indispensabile per l'attuazione dei principi costituzionali, vogliamo valorizzare la qualità di questo impegno professionale e delle sue connotazioni sociali.

Ancora, infine, sempre in questa prospettiva, abbiamo organizzato per il 21 maggio una giornata in cui l'Avvocatura padovana incontrerà la città, fornendo a tutti coloro che lo vorranno consulenza legale gratuita. Questa iniziativa - insieme ad altre quali la valorizzazione ed il potenziamento dello Sportello del Cittadino, individuato dalla nostra Legge Professionale, quale strumento di contatto diretto fra gli Avvocati e gli utenti del sistema giustizia – vuole sottolineare il ruolo sociale dell'avvocato. Vogliamo, dunque, incontrare la città nei luoghi che la caratterizzano, offrendo gratuitamente ai cittadini le nostre competenze. Il luogo individuato è il palazzo della Ragione, uno spazio storicamente destinato all'esercizio della giurisdizione.

Queste, dunque, alcune delle cose in cui in questi mesi abbiamo prestato attenzione. Certo il percorso è ancora lungo, ma stiamo camminando.

Un cordiale saluto

L'iniziativa è promossa dal Consiglio dell'**Ordine degli Avvocati di Padova**, con il Patrocinio del **Comune di Padova**.

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, avv. Francesco Rossi, nel presentare l'iniziativa, ricorda che questo Consiglio, insediatosi nell'aprile del 2015, ha posto tra i propri obiettivi quello di farsi promotore di alcune iniziative pubbliche, aperte e rivolte alla cittadinanza, dirette a rivendicare il ruolo essenziale dell'Avvocato nella tutela degli interessi dei cittadini, a partire dai soggetti più deboli. Questa iniziativa - insieme ad altre quali la valorizzazione ed il potenziamento dello Sportello del Cittadino, individuato dalla nostra Legge Professionale, quale strumento di contatto diretto fra gli Avvocati e gli utenti del sistema giustizia - vuole sottolineare il **ruolo sociale dell'avvocato**. Una figura imprescindibile nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, deputata ad assicurare nel processo la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Un giudizio che, per essere giusto non può che avvenire in conformità delle regole, del cui rispetto l'avvocato è garante.

Questa iniziativa pubblica è volta, dunque, ad incontrare la Città nei luoghi che la caratterizzano, quasi a rappresentare "fisicamente" il contatto esistente fra gli avvocati e gli utenti del pianeta giustizia: sabato 21 maggio p.v., oltre 70 Avvocati, e tra questi tutti i Consiglieri dell'Ordine, offriranno le proprie competenze ai cittadini, in uno spazio che storicamente è il luogo in cui a Padova si è esercitata la Giustizia: il **Palazzo della Ragione**.

All'esterno, nelle **piazze**, un gazebo inviterà la Città ad "avvicinarci", fornendo un servizio di informazioni e orientamento per l'accesso alla giustizia (patrocinio a spese dello Stato, difese d'ufficio, Sportello per il cittadino, mediazione e ADR, ...) e la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati.

Nell'arco della giornata, con orario continuato dalle 9.30 alle 18.00, gli Avvocati che hanno aderito all'iniziativa presteranno quindi, secondo il proprio ambito di competenza, un servizio, di consulenza, gratuita e meramente orientativa, ancorato ai più rigorosi dettami deontologici che regolano la professione, a tutti i cittadini che vorranno avvalersene, nelle seguenti aree:

Per ulteriori informazioni: ordine@ordineavvocati.padova.it

La riorganizzazione della biblioteca "Avv. Liliana Marzollo"

a cura della Commissione Biblioteca

La Commissione Biblioteca (Carola Rossato, Leonardo Arnau, Marina Infantolino, Edoardo Ferraro, Raffaella Moro, Stefano Fratucello), da quando è insediata, si è presa "carico" (è proprio il caso di dirlo, anche in senso fisico…) di riorganizzare il servizio di biblioteca dell'Ordine, che negli ultimi tempi era rimasto un po' abbandonato a causa della mancanza di un addetto stabile.

Non è stato facile, ma alla fine qualcosa si è "prodotto" e ci sembra che i piccoli risultati ottenuti siano visibili a chi ora accede a questo spazio.

L'attività di riordino e riorganizzazione della Biblioteca, svolta tra gli ultimi mesi del 2015 ed i primi di quest'anno, anche con la collaborazione di un nuovo bibliotecario riassumibile come segue.

Misurazione della Biblioteca e riordino degli scaffali, previa eliminazione Gazzette Ufficiali e vecchi Codici. Inventariazione del Materiale di Biblioteca (Sistemazione Catalogo Elettronico) e sistemazioni degli ultimi arrivi con lavoro di Ri-Etichettatura (le etichette delle monografie sono state mantenute quali erano. I periodici non sono etichettati ma sono di immediata consultazione. I codici sono stati sistemati con la collocazione Z + numero materia: 110-360 (A), 400-690 (C), 700-780 (P). Sono stati etichettati e collocati a catalogo i volumi della nuova sezione "Pari Opportunità".

Nel sito dell'Ordine è inserito un Catalogo Elettronico, in tal modo accessibile a chiunque anche dal proprio Studio, aggiornato per quanto riguarda gli ultimi arrivi secondo la nuova ricollocazione. A breve saranno inseriti anche l'elenco aggiornato dei Periodici cartacei e online attivi e delle Enciclopedie; potrete trovare infine le Piantine Topografiche la cui consultazione consente un facile accesso ai settori della Biblioteca secondo la nuova collocazione del materiale.

Si è ritenuto di rendere immediatamente accessibili, al piano terra, i Codici, le Riviste e le Enciclopedie, destinando al soppalco le monografie.

Abbiamo cercato di razionalizzare gli abbonamenti alle riviste giuridiche attraverso un lavoro di ricognizione di tutti quelli in essere, incluse le banche dati online che l'Ordine mette a disposizione dei Colleghi, in considerazione dello spazio ridotto e dell'effettivo accesso al servizio biblioteca ed anche in un'ottica di *spending review* che, nei nostri intenti, non comporti però un "sacrificio" nella qualità del servizio.

La banca dati è attualmente il *DeJure*, fornita da Giuffrè, che è consultabile online dai computer della Biblioteca (per l'accesso chiedere in Segreteria le credenziali): il servizio potrà essere perfezionato quando saranno rinnovate le connessioni ad internet e i computer in uso nella sala, attualmente dotati di un vecchio sistema operativo open-office.

È stato rivisto ed approvato anche il Regolamento di accesso alla Biblioteca (che pure trovate nel sito): invitiamo i Colleghi ad attenervisi.

Attualmente non viene richiesta l'"identificazione" agli utenti della sala biblioteca né la consegna a garanzia di un documento di identità, per non appesantire il *front office* dell'Ordine, ma confidiamo nell'uso responsabile del materiale librario e online da parte di tutti coloro che usufruiscono del servizio.

Per questo troverete sui tavoli della biblioteca anche un modulo di accesso ove si chiede di esprimere il gradimento dell'utenza e le preferenze oltre che preziosi suggerimenti di cui si terrà conto, che abbiamo pensato di inserire anche nel sito.

È poco, ma è un piccolo passo.

L'abbonamento al quotidiano

IL DUBBIO

Cari Colleghi,

si fa seguito alle circolari inviate sul quotidiano "Il Dubbio", iniziativa realizzata dalla Fondazione dell'Avvocatura Italiana, condivisa e sostenuta dal Consiglio Nazionale Forense, che vuole portare nel dibattito mediatico di ogni giorno sia temi di attualità che argomenti cari all'avvocatura, quali in primo luogo, la tutela dei diritti.

Il quotidiano è visionabile online sul sito **www.ildubbio.news/** sottoscrivendo l'abbonamento online il cui prezzo riservato agli avvocati è di € 3,00 all'anno.

L'Unione Triveneta degli Ordini degli Avvocati, condividendo l'iniziativa e ritenendola "una opportunità positiva da sostenere in quanto promuove il confronto di idee e la crescita professionale, intesa anche in senso culturale, degli avvocati e in generale della società", ha deliberato di offrire a tutti gli iscritti dei quattordici (14) Ordini che vi aderiscono, e quindi anche agli iscritti del Foro di Padova, l'abbonamento al quotidiano, sostenendo il costo dell'abbonamento annuale online per tutti coloro che intendano attivare l'abbonamento medesimo.

Per attivare l'abbonamento per gli iscritti all'Ordine di Padova occorre accedere al sito del quotidiano **www.ildubbio.news/** da lì alla sezione in alto **abbonamenti** selezionare l'opzione riservata agli avvocati, inserire il codice **COAPAD** nello spazio riservato al **Buono**, selezionare **Digitale 1 anno - 3,00 € (riservato agli avvocati)** poi **aggiungi al carrello**; occorre poi aprire il carrello in alto a destra e digitare **ACQUISTA**. Si apre una schermata da compilare con i dati dell'iscritto.

Per ogni eventuale chiarimento è possibile prendere contatto con la segreteria dell'Ordine.

Il nuovo regolamento per l'erogazione dell'assistenza di CASSA FORENSE

avv. Franco Smania e avv. Samantha Zagarese

Dal 1° gennaio 2016 è in vigore il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza di Cassa Forense.

Il Regolamento, che prevede lo stanziamento di 60 milioni all'anno, è stato fortemente voluto dalla Cassa per sostenere gli iscritti in un momento di gravissima crisi, prevedendo un sistema più duttile e flessibile di aiuti, procedure più snelle per l'erogazione delle provvidenze, interventi da coordinare con quelli comunitari e statali. Senza trascurare le tradizionali forme di assistenza c.d. "passiva" (prestazioni in caso di bisogno, a sostegno della salute o in caso di calamità naturali), il Regolamento ha individuato una nuova platea di beneficiari e, conseguentemente, ha programmato a favore della fascia più debole dell'avvocatura nuovi interventi di *welfare* "attivo" a sostegno del reddito e della professione.

In base alle richieste di *welfare* sono state individuate cinque macro-aree di intervento:
1. prestazioni in caso di bisogno;
2. prestazioni a sostegno alla famiglia;
3. prestazioni a sostegno alla salute;
4. prestazioni a sostegno alla professione;
5. prestazioni per spese funerarie.

1) PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO

Sono previste per aiutare gli iscritti che, per fatti e circostanze di rilevante entità, vengano a trovarsi in condizione di non poter far fronte a fondamentali esigenze di vita e risultano così suddivise:

a) Erogazioni in caso di bisogno individuale

Il trattamento è riservato agli iscritti alla Cassa e ai titolari di pensioni di vecchiaia, invalidità, anzianità, inabilità, indiretta o di reversibilità che vengano a trovarsi in una situazione di temporanea indigenza (tale da non potervi far fronte con mezzi propri) derivante da un evento improvviso, non causato da comportamento volontario e prevedibile.

b) Trattamenti a favore di pensionati di vecchiaia ultraottantenni

Il beneficio, consistente nell'erogazione di una somma di denaro, è riservato agli avvocati che abbiano compiuto ottanta anni e siano stati iscritti alla Cassa da data anteriore al quarantesimo anno di età. Si tratta di un aiuto (reiterabile una sola volta) ad avvocati con redditi bassi, a favore dei quali è preferibile erogare servizi che non generino aspettative di tipo previdenziale. L'importo dell'erogazione, determinato annualmente dal Comitato, non può superare quello della pensione minima.

c) Trattamenti a favore di titolari di pensione diretta ultrasettantenni con invalidità civile al 100%

Il trattamento, consistente nell'erogazione di una somma di denaro determinata annualmente dal Comitato, è riservato agli avvocati ultrasettantenni iscritti alla Cassa da data anteriore al quarantesimo anno di età con invalidità civile non in-

feriore al 100% e che non siano titolari di assegno di accompagnamento.

2) PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Le prestazioni sono così suddivise:

a) Erogazioni in caso di familiari non autosufficienti

Consistono nella corresponsione di una somma di denaro determinata annualmente dal Comitato. Il beneficio è riservato agli iscritti (un solo beneficiario per nucleo familiare) che assistano in via esclusiva il coniuge, i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 e non ricoverati a tempo pieno.

b) Borse di studio per gli orfani degli iscritti

Sono corrisposte ai figli di iscritti deceduti che, di età inferiore ai 26 anni e titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa, frequentino la scuola primaria, quella secondaria o l'università e istituti equiparati.

La provvidenza consiste nell'erogazione di una somma di denaro fissata in € 500,00 per la scuola primaria, € 800,00 per le scuole secondarie ed € 1.000,00 per università o istituti equiparati.

Per avere diritto all'erogazione il beneficiario, oltre ai requisiti reddituali (indicatore ISEE non superiore ad € 30.000,00), dovrà essere in regola con il corso di studi frequentato (per la scuola secondaria di 2° grado non dovrà essere stato respinto più di una volta nel quinquennio e per il corso universitario dovrà aver superato almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico).

c) Borse di studio per i figli degli iscritti

Al trattamento, finalizzato a favorire la prosecuzione degli studi di meritevoli e meno abbienti, si accede in base a bando annuale. E' riservato a figli degli iscritti che siano studenti universitari, di età non superiore a 26 anni e che abbiano sostenuto almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico con una media non inferiore a 27/30 e in presenza di un indicatore ISEE non superiore ad € 30.000,00.

d) Altre provvidenze a sostegno della genitorialità

Sono state ipotizzate provvidenze, da deliberarsi da parte del Comitato su proposta del CdA, che possono riguardare interventi diretti o cofinanziamenti (integrazione di fondi europei o di enti territoriali) per l'accudimento di minori (rette degli asili nido, costo di babysitter, colf, etc.) o per il sostegno alla genitorialità.

3) PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE

Oltre alla copertura a favore di tutti gli iscritti, con oneri in tutto o in parte a carico della Cassa, dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici (polizza sanitaria base), è stata prevista la possibilità di estensione volontaria della copertura, con oneri a carico dell'iscritto, anche per ulteriori prestazioni o a favore dei familiari conviventi (polizza sanitaria integrativa).

Onde consentire agli iscritti di beneficiare di facilitazioni e sconti sui trattamenti di cui necessitino, potranno essere stipulate convenzioni da parte della Cassa per servizi e/o prestazioni in case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche, etc.

Una novità è rappresentata dalla previsione di polizze *long term care* e polizze infortuni che permetterebbero la copertura integrale dell'assistenza socio-sanitaria.

Ulteriore e significativa novità è rappresentata da convenzioni, senza oneri a carico della Cassa, per l'attivazione di prestiti ipotecari vitalizi (art. 11 *quatordecies*, co. 12, D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005) ai quali potrebbero far ricorso quegli iscritti (soprattutto senza eredi) interessati ad assicurarsi durante la vecchiaia somme sufficienti a garantire un'adeguata assistenza e migliori condizioni di vita.

4) PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

Sono suddivise in due sottocategorie:

a) iniziative a favore della generalità degli iscritti

- assistenza indennitaria;
- convenzioni stipulate al fine di agevolare o ridurre i costi di esercizio della professione;
- assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali;
- agevolazioni per l'accesso al credito; agevolazioni per la concessione di mutui;
- agevolazioni per l'accesso al credito mediante la cessione del quinto della pensione.

b) iniziative a favore dei giovani

- agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento dello studio professionale;
- organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di corsi qualificanti;
- borse di studio per l'acquisizione del titolo di specialista.

Per l'**assistenza indennitaria**, si è ridotto da tre a due mesi il periodo minimo di inattività e si è prevista una diaria giornaliera (con esclusione dell'indennizzo per i primi 30 giorni di malattia o infortunio) pari 1/365 della media dei redditi risultanti dai modelli 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l'evento (o dalle prime dichiarazioni se l'iscrizione è inferiore a tre anni) con il limite massimo del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi e per una durata non superiore a 335 giorni.

La prescrizione garantisce maggiore equità, sia perché il trattamento è legato al reddito professionale e non più al minimo pensionistico (così evitando che si possa percepire un'indennità superiore o inferiore al reddito effettivo), sia perché l'indennità mensile è stata trasformata in diaria giornaliera (così eliminando evidenti disparità di trattamento fra chi anche per pochi giorni non raggiungeva il termine minimo di inattività e chi lo superava di un solo giorno), sia perché i tempi di degenza e di guarigione si sono generalmente ridotti grazie alle più efficienti terapie mediche e alle innovative tecniche chirurgiche.

Al fine di agevolare o ridurre i costi di esercizio della professione sono previste **convenzioni** che la Cassa potrà stipulare a favore degli iscritti. Tra esse, al solo fine esemplificativo, si possono prevedere convenzioni per la stipula di assicurazioni professionali, per l'apertura di conti bancari, per l'acquisto di mobili, attrezzature e quant'altro necessario all'esercizio dell'attività professionale.

Con il trattamento relativo **all'assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali** si intende dare sostegno a quegli iscritti che abbiano subito danni agli immobili e/o ai beni strumentali incidenti sulla loro attività professionale in conseguenza di un evento calamitoso dichiarato dalle competenti autorità.

L'agevolazione per **l'accesso al credito** (di scopo) è riservata a tutti gli iscritti non pensionati che potranno beneficiare di tassi agevolati su finanziamenti finalizzati all'allestimento, al potenziamento dello studio e/o alla frequenza di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista.

A favore degli stessi beneficiari sono anche previsti **mutui** a tassi agevolati per i quali la Cassa potrà farsi garante nei confronti dell'istituto erogante o contribuire al pagamento in tutto o in parte degli interessi. A favore dei pensionati sono invece previste agevolazioni per l'accesso al credito mediante la cessione del quinto della pensione.

Per favorire l'ingresso dei giovani di età inferiore ai quaranta anni nella professione e per migliorarne la preparazione sono previsti bandi istitutivi per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento dello studio professionale, per la partecipazione a corsi qualificanti (destinati all'acquisizione di tecniche e competenze, anche nell'organizzazione dello studio) e per borse di studio per il conseguimento del titolo di specialista. Per l'erogazione dei mutui di scopo o dei crediti agevolati sopra menzionati, la Cassa potrà farsi garante nei confronti dell'istituto erogante o contribuire al pagamento in tutto o in

parte degli interessi, secondo le condizioni e i requisiti che saranno specificati nei bandi istitutivi.

5) PRESTAZIONI PER SPESE FUNERARIE

Consistono in un rimborso erogato a favore dei prossimi congiunti (compreso il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia) dell'iscritto deceduto. Nell'intento di contenere l'onere complessivo di tale provvidenza, si è fissato in €. 4.000,00 l'importo massimo del contributo (che potrà essere variato con delibera del Comitato dei Delegati) da liquidarsi in base a fatture giustificative delle spese sostenute e di vincolare l'erogazione a limiti reddituali dell'iscritto defunto.

Tipologie reddituali

Il Regolamento, oltre a precisare che per reddito professionale si intende quello dichiarato dall'iscritto ai fini IRPEF e comunicato con il modello 5 o quello accertato dall'Amministrazione Finanziaria in via definitiva, fa più volte riferimento nell'erogazione delle provvidenze all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), definito dall'art.5 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 24/2011.

È questa una delle innovazioni che maggiormente caratterizzano il nuovo regolamento poiché l'ISEE è lo strumento più corretto per la valutazione economica di coloro che richiedono prestazioni di natura assistenziale, essendo calcolato con riferimento al nucleo familiare del richiedente e sulla base delle informazioni raccolte con il modello DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) e di quelle disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

CASSAFORENSE
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Qui di seguito si indica il link a cui scaricare il Regolamento per l'assistenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15/10/2015.
Clicca e scarica il **Regolamento per l'erogazione dell'assistenza**

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale dei certificati anagrafici

Si pubblica, ritenendola di generale interesse, la circolare 18 aprile 2016 dell'Agenzia delle Entrate che finalmente chiarisce il trattamento fiscale, quanto all'imposta di bollo, che deve essere riservato agli studi legali che richiedano certificati anagrafici ai fini della notifica di atti giudiziari, ponendo così fine alla varietà di posizione che i singoli uffici anagrafici dei vari comuni, discrezionalmente, imponevano.

Agenzia Entrate

Roma, 18 APRILE 2016

OGGETTO: Interpello – Art.11, legge 27 luglio 2000, n.212
Trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente il DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente:

Quesito

Il Ministero dell'Interno fa presente che l'Ordine degli avvocati di ..., con nota n. ... del ... luglio 2015, ha affermato che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per uso notifica atti giudiziari devono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo.

L'istante evidenzia, tuttavia, che la soluzione prospettata dall'Ordine degli

avvocati risulta difforme al parere che il Ministero istante aveva reso alla Prefettura di ..., nel quale era stato precisato che "...i certificati anagrafici richiesti da avvocati e procuratori per uso notifica atti giudiziari, non possono essere rilasciati in esenzione da imposta di bollo".

Premesso quanto sopra, il Ministero interpellante chiede, quindi, di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, applicabile ai certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari. Direzione Centrale Normativa

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il Ministero interpellante ritiene che i certificati anagrafici in argomento non possano essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli "Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta."

La nota 2 al suindicato articolo specifica che, "Sono esenti dell'imposta ... c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive...". In particolare, le certificazioni desunte esclusivamente dai registri dello Stato civile riguardano la cittadinanza, la nascita, il matrimonio e la morte (DPR 3 novembre 2000, n. 396). Tra le predette certificazioni, quindi, non rientrano il certificato di residenza ed il certificato di stato di famiglia, che sono rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici (DPR 30 maggio 1989, n. 223).

In linea generale, quindi, i certificati di residenza sono soggetti all'imposta di bollo, fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.

I medesimi certificati, tuttavia, possono essere rilasciati senza il pagamento dell'imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella tabella, allegato B, annessa al citato DPR n. 642 del 1972 - recante l'elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta - o nei casi previsti da leggi speciali.

Si osserva, inoltre, che, a seguito dell'entrata in vigore del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", approvato con il DPR 30 maggio 2002, n. 115, l'applicazione dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari ha assunto natura residuale, poiché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.

L'introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell'imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali "... inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali" (art.18 del DPR n. 115 del 2002).

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 14 agosto 2002, n. 70, ha, chiarito che, il legislatore, non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo, ha inteso, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, allo stesso tempo, dall'imposta di bollo.

Inoltre, con la medesima circolare è stato precisato il significato da attribuire ai termini "antecedenti, necessari e funzionali", nel senso che, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale.

Sulla base di tali principi, deve ritenersi, quindi che anche i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del DPR. n. 115 del 2002, qualora 'antecedenti', 'necessari' e 'funzionali' ai procedimenti giurisdizionali.

A parere della scrivente, pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale.

In tale evenienza, sul certificato rilasciato senza il pagamento dell'imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione, ovvero l'uso cui tale atto è destinato.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

I poteri di autentica degli avvocati

dott. Giuliano Bovo

Il D.L. del 27 giugno 2015, n. 83 e, poi, la Legge di conversione dello stesso, n. 132 del 6 agosto 2015, che lo ha sensibilmente modificato, ha apportato considerevoli innovazioni alla disciplina che governa quel sistema di interazioni e interscambio con le istituzioni del sistema della Giustizia civile comunemente conosciuto come Processo Civile Telematico.

Oltre ad aver consentito il deposito degli atti introduttivi, il D.L. 83/2015 ha introdotto gli artt. 16-decies e 16-undecies al D.L. 179/2012, apportando in tal modo una fondamentale espansione dei poteri (e, in un certo senso, degli oneri) di autentica dei difensori, stabilendo inequivocabilmente che i soggetti i quali compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della sez. VI del D.L. 179/2012 (ovvero in ambito di processo telematico) e della L. 53/1994 (ovvero in ambito di notifica in proprio, anche a mezzo PEC) debbano essere considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Purtroppo, le modalità di autentica stabilite con l'Art. 16-undecies così introdotto, si presentavano incomplete, in quanto l'applicazione delle modalità stabilite al comma 3 dello stesso era subordinata all'emissione delle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

Tale incompletezza della disposizione, peraltro, era particolarmente significativa in quanto riguardava quelle modalità di autentica (quelle definite al comma 3 dell'art. 16-undecies) che è necessario adottare al fine di attestare la conformità agli originali delle copie di documenti di cui si volesse dare notifica a mezzo PEC (si veda, in merito, l'art. 3-bis della L. 53/94, recentemente modificato), ovvero le modalità di autentica su documento informatico separato.

Orbene, tali specifiche tecniche sono state emesse con il decreto del Ministero della Giustizia del 28 dicembre 2015 che ha apportato alcune modifiche al provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

Si notino le particolari modalità per determinare l'entrata in vigore di dette specifiche tecniche, di cui all'art. 2 dell'anzidetto decreto, che si riporta testualmente: "Il presente provvedimento acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici." La pubblicazione avveniva in data 9 gennaio 2016.

Oggi, quindi, nell'ambito delle attestazioni di conformità, siamo di fronte a un sistema sufficientemente ordinato e completo che ci permette di operare una riflessione complessiva e valutare, con ordine, come le stesse possano essere realizzate, per quali casi e con quali modalità.

La prima tipologia di attestazione di conformità con la quale ci si deve confrontare, nell'ambito del processo telematico e in ambito di notifica a mezzo PEC (ad es. di una citazione), è quella attinente la procura alle liti. In merito, la lettura dell'art. 83 c.p.c. è sufficiente a chiarire la peculiarità e specialità delle modalità di autentica relative alla stessa. La procura, conferita dal cliente su foglio separato, del quale venga creato un documento informatico (la scansione) *"si considera apposta in calce* [se] *congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia."* ad es. la PEC con la quale viene eseguita la notifica o il deposito telematico. In particolare, con riguardo a come autenticare detta procura, lo stesso articolo stabilisce: "*Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica* ***autenticata con firma digitale****, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica*". Pertanto, è l'apposizione della firma digitale a costituire la particolare modalità di autentica necessaria ad attestare la conformità della scansione alla procura cartacea.

Qualora la procura venga conferita dal cliente stesso con firma digitale, invece, è consigliabile apporre, a nostra volta, la firma digitale.

In quali altri casi si deve apporre un'attestazione di conformità? Ad esempio nel caso dell'intimazione dei testimoni ex art. 250 c.p.c. Come prescrive detta disposizione: *"Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento."*

Ciò deve essere fatto anche ai sensi dell'art. 16-decies D.L. 179/2012 e con le modalità di cui all'art. 16-undecies dello stesso D.L.

Oppure, ben conosciamo i doveri imposti dal D.L. 132/2014 (poi L. 162/2014) che hanno riformato la disciplina delle esecuzioni, ai sensi della quale dobbiamo attestare la conformità delle copie (solitamente per scansione) relative agli atti pertinenti le esecuzioni mobiliari, presso terzi, immobiliari, di autoveicoli, ecc. Ovvero, dobbiamo attestare la conformità dei titoli, dei precetti, dei verbali di pignoramento oppure degli atti di citazione o anche delle note di trascrizione, al fine di iscrivere a ruolo in via telematica (e l'iscrizione a ruolo esclusivamente in via telematica è obbligatoria a pena di inammissibilità e decadenza del pignoramento) le relative procedure esecutive.

Anche queste attestazioni devono avvenire ai sensi dell'art. 16-decies D.L. 179/2012 e con le modalità di cui all'art. 16-undecies dello stesso D.L.

All'inverso, potremmo aver bisogno di estrarre dal fascicolo telematico o dagli allegati alle comunicazioni telematiche, delle copie di documenti o atti ivi contenuti, attestarne la conformità e notificarli, a mezzo posta o a mezzo PEC.

Come previsto dall'art. 16-bis, comma 9-bis del D.L. 179/2012: *"Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di*

cui al periodo precedente [ovvero presenti nel fascicolo telematico o come allegato alle comunicazioni telematiche, tipicamente costituite dai "biglietti di cancelleria"] *ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale."*

Anche in questo caso, le modalità di attestazione della conformità le potremo rinvenire all'art. 16-undecies del D.L. 179/2012.

L'art. 16-decies del D.L. 179/2012 costituisce sia la determinazione di un potere del tutto nuovo di attestazione di conformità, sia un nuovo onere a capo del Difensore.

"POTERE DI CERTIFICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI : 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, ***quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto.*** *La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento."*

Pertanto, ogni qualvolta si debba trasmettere la scansione di un atto di parte o di un provvedimento cartaceo del giudice, di cui si abbia l'originale o la copia conforme, dovrà esserne attestata la conformità.

Un caso tipico in cui questo dovere viene ad avere immediata evidenza è, oltre ai casi relativi ai procedimenti esecutivi (dove già il D.L. 132/14 imponeva un potere/dovere di attestazione di conformità), quello della richiesta di esecutorietà di un decreto ingiuntivo notificato ex art. 647 c.p.c.: ricorso, decreto e cartoline di notifica dovranno essere scansionate e il file PDF autenticato e allegato alla richiesta di esecutorietà.

Le modalità con le quali potremo attestare la conformità di questi atti (appunto, in copia informatica per immagine), sono definite ai commi 2 o, in alternativa, 3, dell'art. 16-undecies D.L. 179/2012, e sono le seguenti:

"MODALITÀ DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ: 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformità e' inserita nella relazione di notificazione."

1. Il primo comma attiene all'attestazione di conformità che è possibile apporre alla copia stampata di un atto scaricato dal fascicolo telematico, del quale il Difensore può attestare la conformità allo stesso semplicemente con una attestazione apposta in calce o a margine o su un foglio spillato all'atto cui si riferisce. Attenzione però: tale attestazione si può apporre solamente agli atti per i quali è concesso il potere di attestarne la conformità. Non possiamo, ad esempio, attestare la conformità di una copia tratta da un documento analogico che non abbiamo tratto dal fascicolo telematico o estratto da una comunicazione telematica delle cancellerie.

2. Il secondo comma illustra una modalità di attestazione che può applicarsi solamente ai documenti informatici. Essa consiste nella modifica del documento informatico stesso (tipicamente in formato scansione per immagine in formato PDF) con l'inclusione nello stesso della attestazione di conformità. Ciò può essere fatto mediante numerosi programmi informatici, anche gratuiti, che consentono di incorporare del testo che, sostanzialmente, si sovrappone informaticamente al documento originale. E' comunque necessario operare, nell'includere tale dicitura, evitando di sovrascrivere parti del contenuto degli atti di cui si attesta la conformità, scegliendo un adeguato spazio libero. Non è conforme a normativa, invece, la scansione di un ulteriore foglio sul quale sia stata stampata l'attestazione. Ciò, infatti, costituirebbe un documento informatico i cui contenuti sarebbero radicalmente diversi dall'originale analogico cui si riferisce.

Si deve, poi, curare di sottoscrivere digitalmente il documento informatico contenente l'attestazione di conformità, al fine non solo di garantire la paternità dell'attestazione, ma anche di impedire la modifica del documento o la cancellazione *ex post* della stessa.

3. Il terzo comma attiene alle modalità con le quali l'attestazione può essere fatta con un documento informatico separato ed è quella che necessariamente dovrà essere adottata nei casi di notifica a mezzo PEC, come prescritto dallo stesso comma e da altre disposizioni dell'ordinamento, in quanto la relata di notifica è, necessariamente, un documento informatico separato rispetto all'atto da notificare.

Come indicato nel citato comma, l'attestazione contenuta nel documento separato individua la copia cui si riferisce sulla base delle specifiche tecniche "*stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia*". Entrate in vigore il 9 gennaio 2016, dette specifiche, che modificano il D.M. 44/2011, hanno aggiunto l'art. 19-ter all'anzidetto Decreto, che, per quanto ci concerne, così riferisce: *"1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità' di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212,* ***l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file.*** *Il documento informatico contenente l'attestazione* ***è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale*** *o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2."*

Pertanto, per attestare la conformità di un documento informatico (ad es. una scansione) al documento cui si riferisce, si dovrà redigere un documento (poi trasformato con conversione elettronica, non tramite scansione) nel quale l'attestazione di conformità viene abbinata al documento cui essa si riferisce dandone una sintetica descrizione (ad es. *"decreto ingiuntivo n. XXX/XX RG XXX/XX emesso dal Trib. di Padova"*) ed esplicitando il nome del file corrispondente (ad es. "*titolo esecutivo.pdf*").

Questo documento, in formato PDF, dovrà poi essere sottoscritto digitalmente.

Se l'attestazione concerne dei documenti che devono essere depositati in via telematica agli uffici giudiziari, l'attestazione è allegata alla busta telematica del deposito.

Si consiglia, in merito, di depositarla quale

ultimo allegato in quanto i redattori dovrebbero proporre di qualificare l'allegato quale "Attestazione di conformità" e consentire di abbinare la stessa (ad es. tramite segni di spunta) ai documenti cui si riferisce. Ciò può avvenire correttamente solo se l'attestazione viene allegata quale ultimo documento. Tale abbinamento è dovuto alle stesse specifiche tecniche. Sempre all'art. 19-ter infatti, così è statuito: *" i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e."*

Da ultimo, il riferimento di cui all'art. 19-ter comma 3 del DM 44/11 ribadisce e ci ricorda che: *"3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53,* ***gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione****."*

Pertanto, la relata di notifica a mezzo PEC dovrà contenere sia l'autentica, con i richiesti elementi di identificazione della copia, sia gli elementi essenziali ed eventuali che la contraddistinguono (indicazione dell'indirizzo Pec del destinatario, pubblico registro dal quale è stato tratto, ecc.).

Si ricordi, poi, che, al fine di dimostrare l'avvenuta notifica a mezzo PEC, se nei procedimenti innanzi al Tribunale e alla Corte d'appello si dovrà procedere con il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna (scaricando i file .eml e .msg),

Nei procedimenti che ancora non consentono il deposito telematico (ad es. procedimenti innanzi il G.d.p. o la Corte di Cassazione) o con riguardo alla presentazione delle notifiche innanzi gli Ufficiali Giudiziari al fine di procedere con l'esecuzione, si dovrà adottare un ulteriore potere di notifica, previsto dall'art. 9 della L. 53/94: *"1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato* ***estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82****".*

Pertanto, sarà possibile stampare le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, con tutti gli allegati, e, spillando tutti gli atti insieme, darne attestazione di conformità a margine o in calce.

SCHEMA RIASSUNTIVO
Cosa possiamo autenticare?

LA PROCURA ALLE LITI
Modalità di autentica *ad hoc* (art. 83 c.p.c con sola firma digitale) della copia scansionata della procura cartacea firmata dal cliente e autenticata dal difensore.

INTIMAZIONE AI TESTIMONI
Autentica della copia scansionata della raccomandata A.R. o sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o su un documento separato con breve descrizione dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmato digitalmente).

ISCRIZIONI A RUOLO NELLE ESECUZIONI
Autentica della copia scansionata di titolo, precetto e pignoramento, o sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o su un documento separato con breve descrizione degli atti e indicazione dei nomi dei file (poi firmato digitalmente).

ATTI (NON ORIGINALI) DA NOTIFICARE VIA PEC

Originale cartaceo:
autentica della copia scansionata dell'atto nella relata di notifica con breve descrizione dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmata digitalmente).

Originale copia informatica:
autentica della copia informatica estratta da fascicolo telematico o da comunicazione di cancelleria nella relata di notifica con breve descrizione dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmata digitalmente).

ATTI DI CUI ALL'ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12

- Copie informatiche o analogiche di decreti ingiuntivi telematici per notifica.
- Copie informatiche o analogiche di sentenze o altri provvedimenti del giudice per notifica.
- Copie informatiche o analogiche di nostri atti (istanze, ricorsi, ecc.).
- Copie informatiche o analogiche di sentenze ad uso appello.
- Copie di titoli ad uso iscrizione o trascrizione (anche se per alcuni conservatori RR.II. l'autentica dell'avvocato non è sufficiente).

ATTI DI CUI ALL'ART. 16 DECIES D.L. 179/12

- Atto di citazione notificato a mezzo posta o UNEP (in caso di iscrizione a ruolo telematica).
- Atto di citazione di terzo notificato a mezzo posta o UNEP.
- Istanza ex art. 647 c.p.c. per il decreto di esecutorietà dei decreti ingiuntivi.
- Fascicolo di primo grado in caso di iscrizione a ruolo o costituzione in giudizio in appello, quantomeno per quanto riguarda gli atti.

Come attestare la conformità delle copie?

MODALITÀ DI AUTENTICA ART. 16 UNDECIES C.1 D.L. 179/12
COPIA CARTACEA

Si stampa l'atto scaricato dal fascicolo telematico e, sull'atto stesso o su foglio pinzato allo stesso, si appone la formula di autentica. La formula può essere scritta a mano, aggiunta con un timbro, o stampandola formula sul foglio pinzato.

MODALITÀ DI AUTENTICA ART. 16 UNDECIES C.2 D.L. 179/12
COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SULLA COPIA STESSA

Una volta creata la copia informatica in formato PDF (scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un documento originale cartaceo) si dovrà ad aprirla con un lettore di file PDF ed inserire direttamente nel documento informatico la formula di autentica tramite modifica diretta del file PDF creato.
Per farlo, si può usare Adobe Reader (il programma che la maggior parte delle persone usa per aprire i file PDF), per inserire direttamente nella scansione l'attestazione di conformità.
Una volta inserita l'attestazione, si salverà il file ottenuto e si firmerà digitalmente.

MODALITÀ DI AUTENTICA ART. 16 UNDECIES C.3 D.L. 179/12
COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SU ATTO SEPARATO

Una volta creata la copia informatica in formato PDF (scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un documento originale cartaceo) si dovrà creare un ulteriore atto informatico contenente la formula di autentica, con riferimenti inequivoci all'atto da autenticare, che sarà poi da firmare digitalmente.
Secondo il provvedimento del Resp. DGSIA del 28 dicembre 2015 (pubblicato in GU il 7 gennaio 2016), tali riferimenti sono una breve descrizione dell'atto e il nome del file.
Nel caso di notifica via PEC, la formula è da apporsi sulla relata di notifica.

La depenalizzazione: la riforma della disciplina sanzionatoria

avv. Alessandra Chiantoni

Il Parlamento, con la legge n. 67 del 28 aprile 2014, ha conferito al Governo la delega per procedere alla "*Riforma della disciplina sanzionatoria*".

L'Esecutivo, con i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, ha dato applicazione all'art. 2 della legge delega. Si tratta di due decreti legislativi gemelli, in quanto entrambi entrati in vigore il 6 febbraio 2016, in materia di depenalizzazione.

Il decreto legislativo n.7 rappresenta un *novum* per l'ordinamento giuridico, in quanto, mediante l'abrogazione di alcuni reati, comporta la trasformazione in illeciti civili soggetti ad una sanzione pecuniaria civile, oltre al risarcimento del danno. Mentre il decreto legislativo n.8, dando applicazione a quanto previsto all'art. 2 comma 2 c.p., tramuta quelli che prima erano illeciti penali in illeciti amministrativi e, per questo soggetti a sanzione amministrativa.

D. Lgs. n. 7/2016

Il decreto legislativo n. 7/2016 prevede, come indicato, l'abrogazione di taluni reati e la trasformazione delle relative sanzioni penali in sanzioni civili.

L'obiettivo di tale riforma è quello deflattivo rispetto al carico di lavoro dell'Autorità Giudiziaria in relazione a reati ritenuti di scarsa offensività.

Pertanto, la decisione di tramutare in illeciti civili quelli che prima erano reati, ha lo scopo di rendere più incisivo l'intervento dello Stato mediante la comminazione di sanzioni pecuniarie civili che vanno ad aggiungersi al risarcimento del danno in favore della persona offesa.

Prima di analizzare il procedimento, che vedrà il suo culmine nella irrogazione di dette sanzioni civili, è necessario elencare brevemente quali reati sono stati abrogati per effetto delle riforma, in modo da avere un quadro completo.

Il Capo I del d.lgs. n. 7/2016, rubricato "*Abrogazione di reati e modifiche al codice penale*", prevede all'art. 1 l'abrogazione dei seguenti reati:

-art. 485 c.p., Falsità in scrittura privata;

-art. 486 c.p., Falsità in foglio firmato in bianco;

-art. 594 c.p., Ingiuria;

-art. 627 c.p., Sottrazione di cose comuni;

-art. 647 c.p., Appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito.

Mentre l'art. 2 non detta un abrogazione, ma una modifica di alcune fattispecie criminose contenute nel codice penale:

-artt. 488, 489, 490, 491, 491-bis, 493-bis c.p., reati di falso;

-artt. 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater c.p., reati di danneggiamento;

-artt. 597 e 599 c.p. , delitti contro l'onore.

Dopo aver compiuto, da un lato un'abrogazione e, dall'altro

la riscrittura del testo normativo di alcuni reati contenuti nel codice sostanziale, al Capo II, il d.lgs. n. 7/2016 prescrive la disciplina vera e propria degli illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie.

In base all'art. 3 sono illeciti civili solo quelli dolosi, escludendo, quindi, dal novero quelli a titolo di colpa.

Questi illeciti, come precisato al comma 1 dell'art. 3, sono soggetti a sanzione pecuniaria civile che si somma all'obbligo alla restituzione e al risarcimento del danno.

Il comma 2 dell'art. 3 chiarisce che il termine prescrizionale per l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria civile è lo stesso di quello concernente il risarcimento del danno, richiamando in questo modo l'art. 2947, comma 1 c.c..

Le sanzioni pecuniarie previste come conseguenza della commissione dei nuovi illeciti civili sono determinate all'art. 4 del d.lgs. n. 7 e variano da euro 100,00= ad euro 8.000,00= per le ipotesi abrogate di ingiuria, di sottrazione di cose comuni, di appropriazione di cose smarrite e, un'oscillazione da euro 200,00= ad euro 12.000,00= per le ipotesi di falsità in foglio firmato in bianco.

Il legislatore ha scelto che dette sanzioni pecuniarie civili vengano irrogate dal giudice civile, prescrivendo però i criteri in base ai quali l'organo giudicante quantificherà la somma che verrà devoluta alla Cassa delle ammende, *ex* art. 10.

Sul punto, l'art. 5 del decreto legislativo in esame detta i criteri di determinazione della sanzione pecuniaria.

Si tratta di criteri già noti all'ordinamento, in quanto contenuti nell'art. 133 del c.p. per la determinazione della sanzione penale, ovvero: la gravità della violazione, la reiterazione dell'illecito, l'arricchimento del soggetto responsabile, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito, nonché la personalità dell'autore e le condizioni economiche dello stesso.

All'art. 5, il decreto legislativo prevede, anche, la disciplina in materia di reiterazione. Si realizza recidiva quando, a distanza di 4 anni dalla commissione dell'illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile, lo stesso soggetto ne commette un'altra della stessa indole anch'essa sottoposta a sanzione pecuniaria civile mediante provvedimento esecutivo. Al comma 2 poi, il legislatore specifica cosa debba intendersi per violazione della stessa indole, ovvero la violazione della stessa disposizione o di disposizioni diverse che per natura dei fatti o per le modalità della condotta presentano carattere di omogeneità.

Tale definizione richiama quella contenuta nell'art. 99 c.p. in materia di recidiva e l'art. 101 c.p. per quanto attiene al concetto di stessa indole.

Il legislatore non si è fermato qui, in quanto all'art . 7 del d.lgs. n. 7 ha preso in considerazione anche l'ipotesi in cui la violazione civile avvenga per concorso di persone.

Anche in questo caso, la disciplina dettata in merito, ricalca quella contenuta nell'art. 110 del c.p.: si stabilisce infatti che ciascun soggetto che ha compiuto in concorso la violazione soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.

Si tratta, dunque di una sanzione individuale rivolta a ciascun agente e non di un obbligazione civile, il che rafforza l'idea che la sanzione pecuniaria civile introdotta nel 2016 sia una sanzione di natura punitiva.

All'art. 9, inoltre, il decreto legislativo detta le modalità di pagamento della sanzione pecuniaria civile.

Pertanto, entro il termine di mesi 6 dal 6 febbraio 2016 con decreto del Ministero della giustizia in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze verranno stabilite le modalità e i termini per il pagamento della sanzione pecuniaria civile.

Ai sensi dell'art. 133-ter c.p. il giudice potrà disporre che il pagamento sia rateizzato, tenendo conto delle condizione economiche del soggetto.

Nel caso in cui decorrerà inutilmente il termine per il pagamento anche di una sola rata, l'ammontare residuo della sanzione sarà dovuto in unica soluzione.

Al tempo stesso però il condannato al pagamento della sanzione potrà estinguerla, sebbene rateizzata, in soluzione di continuità.

Al riguardo, si precisa che nel caso di morte dell'agente, la sanzione pecuniaria civile non viene trasmessa agli eredi.

Questo aspetto, come quello dei criteri per la quantificazione della sanzione, della reiterazione e del concorso di persone, sottolinea il carattere punitivo di questa sanzione pecuniaria.

In ordine, poi, al procedimento, tramite il quale la persona offesa potrà far valere le proprie pretese, l'articolo 8, all'ultimo comma, oltre a rimandare al codice di procedura civile per quanto compatibile, prescrive quanto segue.

Il giudice adito è quello che è competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.

Vanno pertanto ritenute applicabili le norme del processo di cognizione dettate, almeno per il Tribunale, dagli artt. 163 e ss. c.p.c..

L'oggetto del processo attiene alla pretesa di risarcimento del danno derivate dall'illecito *ex* art. 2043 c.c..

Pertanto, l'applicazione da parte del giudice civile di una sanzione pecuniaria dipende dall'attivazione da parte della persona offesa di un procedimento per il risarcimento del danno.

D. Lgs. n. 8/2016

Il D. lgs. n. 8/ 2016 dispone la depenalizzazione di tipo tradizionale, ovvero quella che consiste nella derubricazione dell'illecito penale in illecito amministrativo.

La depenalizzazione è un istituto giuridico che incide sull'efficacia della legge penale nel tempo disciplinata all'art. 2 comma 2 c.p. secondo il quale: "*nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato*."

Il decreto legislativo in com-

mento opera questo tipo di depenalizzazione in base a due criteri: uno generale cosiddetto alla 'cieca` e uno 'nominativo`.

L'art. 2 si riferisce al primo tipo di depenalizzazione, quello alla 'cieca`, disponendo, con una clausola generale, la depenalizzazione di tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, fatte salve le eccezioni dei successivi commi e, quelli contenuti nel codice penale e disciplinati in leggi *extra codicem* elencati nell'allegato al decreto legislativo.

Le fattispecie escluse dalla depenalizzazione sono le seguenti:

-in materia edilizia: D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, L. n. 64/1974, L. n. 1086/1971;

-in materia di ambiente, territorio e paesaggio: D.lgs. n. 202/2007, D.lgs. n. 152/2006, D.lgs. n. 133/2005, D.lgs. n. 65/2003 relativamente all'art. 18, comma 1, D.lgs. n. 174/2000, D.lgs. n. 52/1992, L. n. 157/1992, L. n. 136/1983, l. n. 1860/1962;

-in materia di alimenti e bevande: l. n. 116/2014 limitatamente all'art. 4, comma 8, D.lgs. n. 169/2004;

-in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: d.lgs. n. 81/2008; D.P.R. n. 302/1956, l. n. 1045/1939;

-in materia di sicurezza pubblica: R.D. n. 773/1931, R.D. n. 1933/1938;

-in materia di armi ed esplosivi: l. n. 110/1975, l. n.

694/1974, l. 185/1990, l. n. 186/1960;

-in materia di elezioni e finanziamenti ai partiti: L. n. 13/2014, l. n. 459/2001, D.lgs. n. 533/1993, l. n. 515/1993, l. n. 81/1993, l. n. 659/1981l. n. 18/1979, l. n. 352/1970, l. n. 108/1968, D. P.R. n. 223/1967, D.P.R. n. 570/1960, D.P.R. n. 361/1957, l. n. 122/1951;

- in materia di proprietà intellettuale e industriale: l. n. 633/1941;

-in materia di immigrazione: l. n. 286/1998.

Il decreto legislativo n. 8, successivamente disciplina l'ipotesi in cui il reato oggetto di depenalizzazione sia aggravato. In questo caso, la circostanza aggravante costituisce autonoma fattispecie di reato.

Unitamente a questo aspetto il d.lgs., all'art. 5, affronta anche la tematica relativa alla recidiva, prevedendo che: "*quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato*."

Si tratta di un concetto di recidiva improprio che va analizzato alla luce dell'art. 8-bis della l. n. 689/1981 che disciplina proprio la reiterazione degli illeciti amministrativi. Secondo tale disposizione, si avrebbe reiterazione quando, in capo allo stesso soggetto, vengono accertate -con provvedimento esecutivo- più sanzioni amministrative della stessa indole nell'arco di 5 anni. In questo caso, per stessa indole, come previsto nell'analizzato d.lgs. n. 7, viene richiamata la definizione codicistica dell'art. 101, si tratterebbe quindi di violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse, ma che, per natura dei fatti o modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

Ciò detto, occorre analizzare quale siano le fasce edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie.

All'art. 1 comma 5 il legislatore ha fissato tre gruppi di reati puniti con la multa o l'ammenda: quelli non superiori nel massimo ad euro 5.000,00=, i secondi non superiori nel massimo ad euro 20.000,00= e infine i terzi superiori ad euro 20.000,00=.

Ad essi corrispondono tre fasce sanzionatorie comprese tra gli euro 5.000,00= e 10.000,00=, tra 5.000,00= e 30.000,00=, infine tra euro 10.000,00= e 50.000,00=.

Tutto ciò per quanto attiene alla depenalizzazione generale, ma come anticipato, il d.lgs. n. 8 compie anche una depenalizzazione 'nominativa`.

Questo tipo di depenalizzazione differisce chiaramente da quella ´cieca` in quando il legislatore in questo caso indica in modo specifico i titoli di reato che penalmente non rileveranno più divenendo illeciti amministrativi. Sul punto l'art. 1 comma 3 espressamente dispone che la disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dell'art.2, comma 6.

Pertanto , i reati del codice penale che per effetto del d.lgs. sono stati depenalizzati sono i seguenti:

-art. 527, comma 1 c.p., ora soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00= ad euro 30.000,00=

-art. 528, commi 1 e 2 c.p., soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 10.000,00= ad euro 50.000,00=;

- art. 652 c.p.;

- art. 661 c.p. la contravvenzione in materia di abuso di credulità popolare;

- art. 668 c.p.;

Stabilite le cornici entro cui sono state fissate le sanzioni pecuniarie amministrative, il legislatore indica i criteri che il Giudice dovrà utilizzare ai fini della quantificazione.

I criteri a cui si è ispirato il decreto legislativo sono quelli generali di proporzione, ragionevolezza e coerenza sistematica. Anche in questo caso procede alla tripartizione delle fasce edittali di sanzione: da 5.000,00= a 15.000,00= per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a sei mesi; da 5.000,00= a 30.000,00= per le

contravvenzioni punite con l'arresto fino ad un anno e infine da 10.000,00= a 50.000,00= euro per i delitti e le contravvenzioni puniti con una pena detentiva superiore ad un anno.

Tali criteri però, non si applicano alla fattispecie disciplinata all'art. 527 c.p.

Unitamente a quanto esposto, il decreto legislativo *de quo* ha previsto anche delle sanzioni amministrative accessorie da applicare solo ad alcuni reati depenalizzati.

La sanzione amministrativa accessoria contenuta nell'art. 4 consiste nella sospensione della concessione, della licenza, delle autorizzazioni o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività dalla quale è derivato l'illecito e dovrà essere di durata minima di 10 giorni e massima di 3 mesi.

Tale sanzione dovrà essere applicata in caso di reiterazione specifica dell'illecito.

Successivamente, l'art. 6, rinviando alla l. n. 689/1981, detta il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa relativa alla fattispecie.

Per quanto concerne, invece, l'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa *de qua* l'art. 7 comma 2 la individua nella figura del prefetto.

Disciplina intertemporale

Una delle novità di maggiore rilievo apportate con la riforma in esame, non è solo quella di aver trasformato fatti di reato in illeciti civili passibili di sanzioni pecuniarie civili, ma soprattutto quella della previsione da parte del legislatore delegato di una disciplina transitoria.

In passato, in occasione di riforme che incidevano sul codice penale e su quello di procedura, come per il caso dell'introduzione della particolarità tenuità del fatto, il legislatore non si era preoccupato di dettare una disciplina relativa ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge. Questo il più delle volte comportava non pochi disagi per gli operatori del diritto con conseguente necessario intervento della Suprema Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

Pertanto il legislatore ha dettato due discipline transitorie contenute in ciascun decreto legislativo.

1. D. Lgs. n. 7/2016

Il d.lgs. n. 7 detta la disciplina transitoria all'art. 12.

Questo articolo si limita a rimandare ai primi due commi dell'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016 in materia di diritto intertemporale. Si tratta di una disciplina più scarna.

Al primo comma, l'art. 12 stabilisce che le sanzioni pecuniarie civili si applicano anche ai fatti commessi prima del 6 febbraio 2016, salvo che il procedimento sia stato definito con sentenza o con decreto passato in giudicato.

In questa ipotesi, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti necessari previsti.

La procedura che bisogna seguire è quella dettata all'art. 667, comma 4 c.p.p..

A differenza di quanto previsto al riguardo dal d.lgs. n.8/2016, i reati oggetto di depenalizzazione del d.lgs. n. 7 sono fattispecie che erano previste a tutela di interessi privatistici, pertanto la revoca della sentenza non comporterà conseguenze sulle eventuali statuizioni civili già passate in giudicato.

Sul punto, l'art. 2 comma 2 del codice penale stabilisce che nel caso in cui vi sia stata condanna per un fatto che per una legge posteriore non costituisce più reato, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali, ma gli effetti civili della condanna non vengono travolti dalla successione delle leggi penali.

2. D. Lgs. n. 8/2016

Il d. Lgs. n. 8 contiene una disciplina transitoria più approfondita di quella detta dal gemello decreto legislativo n.7.

L'art. 8 ricalca quanto disposto all'art. 12 del d.lgs. n. 7, in quanto stabilisce, al primo comma, che le sanzioni amministrative si applicano anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, salvo che il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza passata in giudicato.

Questa disposizione non è di poca rilevanza, in quanto in mancanza di una disciplina specifica, bisognerebbe verificare se al fatto, che non è più previsto dalla legge come reato, si possa applicare la sanzione amministrativa.

Sul punto, la Suprema Corte a Sezione Unite, già nel 1994, si era pronunciata ribadendo che in assenza di disposizioni di diritto intertemporale i fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle leggi di depenalizzazione, non solo cessano di avere rilevanza penale, ma per il principio di legalità non possono essere nemmeno sanzionati sotto il profilo amministrativo.

Quindi per evitare queste problematicità il legislatore ha previsto una disciplina transitoria specifica.

Al comma 3 degli articoli in commento, nel rispetto del principio della *lex mitior*, sancisce che ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 non potrà essere applicata una sanzione amministrativa superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, *ex* art. 135 c.p..

Il comma 1 dell'art. 8, dopo aver stabilito che, anche ai fatti antecedenti al 6 febbraio, si applicano le sanzioni amministrative, l'autorità giudiziaria entro 90 giorni dall'entrata in vigore dalla depenalizzazione deve trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a conoscere delle violazioni dei nuovi illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

L'art. 9 precisa ulteriormente che l'autorità giudiziaria non debba, invece, procedere alla trasmissione degli atti qualora il reato risulti già prescritto o estinto alla data del 6 febbraio.

Questa disposizione non fa altro che dare applicazione al principio del *favor rei*, per cui la causa di estinzione del reato prevale su una causa di assoluzione e quindi, impedisce l'instaurazione di un procedimento amministrativo.

Ciò posto, al comma 2 l'art. 9 procede ad un ulteriore approfondimento, stabilendo che nell' ipotesi in cui non sia stata esercitata l'azione penale e, il reato non risulta estinto , la trasmissione dei relativi atti avviene tramite il Pubblico Ministero che provvederà ad annotarla nel registro delle notizie di reato.

La procedura quindi viene alleggerita, in quanto il Pubblico Ministero non sarà tenuto a richiedere prima l'archiviazione al G.i.p..

Non vi è unanimità nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia richiesto nell'atto di denuncia querela di essere avvisata in caso di archiviazione. Infatti per una parte, il P.m. dovrebbe procedere ad avvisare la p.o. e solo nel caso di opposizione alla richiesta di archiviazione, vi sarà un controllo da parte del Giudice per le indagini preliminari.

Qualora i reati oggetto di depenalizzazione risultassero già estinti, il P.m. dovrà chiedere l'archiviazione.

Nell'ipotesi in cui l'azione penale sia stata già esercitata, invece, è solo il giudice e , non più il p.m. a dover pronunciare sentenza *ex* art. 129 c.p.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa. Ben inteso che questa pronuncia sarà inappellabile.

Se, invece, è già stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado il giudice dell'impugnazione dichiarerà che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e deciderà solo agli effetti civili. Questo in applicazione dell'art. 578 c.p.p. per cui, se già è stata pronunciata sentenza di condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita, nel caso in cui, poi, il reato sia estinto per amnistia o per prescrizione, il giudice dell'impugnazione decide solo ai fini dei capi della sentenza relativi agli interessi civili per evitare che la parte civile debba iniziare un nuovo giudizio in sede civile.

Nell'ipotesi in cui i procedimenti penali siano già stati definiti con sentenza passata in giudicato toccherà al giudice dell'esecuzione revocare la sentenza o il decreto dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Conclusioni

Appare chiaro che la riforma legislativa in esame sia stata adottata a fini deflattivi, ma a modesto parere della scrivente, non rappresenta altro che una goccia nell'oceano degli oltre 3 milioni di cause penali pendenti.

Ulteriormente, ad una prima lettura, parrebbe che la nuova normativa non potrà comportare l'alleggerimento dei penitenziari, in quanto i reati oggetto della depenalizzazione erano reati per i quali il codice prevedeva l'irrogazione di una pena pecuniaria o erano bagatellari e per cui le porte del carcere comunque non si sarebbero aperte.

Inoltre, paradossalmente, nell'immediato si verificherà un aggravio del carico giudiziario per via della disciplina intertemporale.

Pertanto, questo intervento legislativo che, sicuramente, è pregevole sotto il profilo organico è da considerarsi non idoneo a soddisfare il problema della giustizia, perché tutto si risolverà nel passaggio del carico di lavoro da un giudice, quello penale, ad un altro giudice, quello civile.

Vademecum su "Privacy e recupero dei crediti"

redatto e divulgato dal Garante per la protezione dei dati personali

Si mette a disposizione dei colleghi il vademecum su "Privacy e recupero dei crediti" predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PRINCIPI GENERALI

Ogni attività di recupero crediti deve avvenire **nel rispetto della dignità personale del debitore**, evitando comportamenti che ne possano ledere la riservatezza a causa di un momento di difficoltà economica o di una dimenticanza.

Gli accertamenti del Garante hanno messo in luce l'esistenza di **prassi in alcuni casi decisamente invasive** (visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l'indicazione all'esterno della scritta "recupero crediti" o "preavviso esecuzione notifica", fino all'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa. Spesso anche dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle società di recupero crediti). È per questo motivo che l'Autorità ha deciso di intervenire con un provvedimento generale e prescrivere a quanti svolgono l'attività di recupero crediti (le società specializzate e quanti - finanziarie, banche, concessionari di pubblici servizi, compagnie telefoniche - svolgono tale attività direttamente) le misure necessarie perché tutto si svolga nel rispetto dei principi di **liceità**, **correttezza** e **pertinenza**.

IL RECUPERO CREDITI E I DATI PERSONALI

L'attività di recupero crediti può essere realizzata **direttamente dal creditore** come pure, nel suo interesse, da **terzi** (ad esempio società specializzate nel recupero crediti,

avvocati, altri liberi professionisti), **designati responsabili(1) del trattamento(2)** di regola operanti in virtù di contratti di servizio (in particolare, attraverso la figura del mandato o dell'appalto di servizi).

In quest'ultima ipotesi, il creditore (ad esempio una società che eroga servizi) dovrà comunicare ai soggetti incaricati del recupero del credito i dati personali dei soli debitori e non di tutti i suoi clienti. Occorre, infatti evitare che l'incaricato acceda direttamente al database del titolare/creditore, contenente anche i dati di altri soggetti.

Si tratta, **per lo più, di dati anagrafici, di informazioni utili per contattare il debitore** (quali, ad esempio, i recapiti telefonici **forniti**), oltre ai dati relativi alla **somma dovuta**.

Sia nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore sia nel tentativo di presa di contatto, **non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale**.

***(1) "responsabile"**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.*

***(2) "trattamento"**, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.*

LE PRASSI ILLECITE

Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute **non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato** (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare **indebite pressioni** su quest'ultimo.

Sono da ritenersi **illecite le modalità invasive di ricerca, presa di contatto, sollecitazione** quali:

•**visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi** rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta);

•**comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore**, perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;

•utilizzo di **cartoline postali** o invio di **plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti"** o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore,usando **plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all'esterno le sole indicazioni necessarie** ad identificare il mittente al fine di evitare un'inutile divulgazione di dati personali;

•**affissioni di avvisi di mora** (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) **sulla porta dell'abitazione del debitore**, potendo tali dati personali essere conosciuti da una serie indeterminata di soggetti nell'intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l'avviso risulta visibile.

QUALI DATI POSSO TRATTARE?

Possono formare oggetto di trattamento per recupero crediti i soli dati necessari all'esecuzione dell'incarico (dati anagrafici del debitore, codice fiscale o partita IVA, ammontare del credito vantato, unitamente alle condizioni del pagamento, e recapiti, anche telefonici) di norma **forniti dall'interessato** in sede di conclusione del contratto o comunque **desumibili da elenchi o registri pubblici**.

L'INFORMATIVA

In attuazione dei principi di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento (il soggetto creditore, come ad esempio le banche, le finanziarie, le società di forniture dei servizi ecc.) deve informare gli interessati (di norma in sede di sottoscrizione del contratto) dei dati previsti **all'art. 13 del Codice** (finalità, natura obbligatoria o meno del trattamento dei dati personali, l'eventualità, nel caso di inadempimento contrattuale, di comunicare i dati a società o enti di recupero crediti al fine di effettuare tutte le azioni tese al recupero del credito, esercizio dei diritti ecc.), con particolare riferimento all'indicazione degli eventuali **responsabili del trattamento** ai quali è rimesso l'incarico di procedere al recupero crediti, indicandoli nel proprio sito Internet e facendo ad esso espresso riferimento **nell'informativa** resa.

LA CONSERVAZIONE DEI DATI

Salvo l'assolvimento di **specifici obblighi di legge** (ad esempio, per rendere conto delle attività svolte), che può richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti, **una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati**.

L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) riconosce all'interessato (in questo caso al debitore) **la possibilità di esercitare nei confronti del titolare del trattamento** (il soggetto creditore, come ad esempio le banche, le finanziarie, le società di forniture dei servizi ecc.) **alcuni diritti**, specificamente indicati **all'art. 7 del Codice(3)**.

Tra questi, l'interessato ha la possibilità di **richiedere l'origine dei dati personali** che lo riguardano; di **opporsi**, in tutto o in parte, **per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano**, ancorché pertinenti alla raccolta, oppure, **al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario odi vendita diretta o per il compimento di ricerche dimercato o di comunicazione commerciale**.

Per esercitare i diritti è possibile utilizzare il modulo predisposto dal Garante.

(3) Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti - 30 novembre 2005 [doc web n. 1213644]
- Invio alla clientela di comunicazioni telefoniche preregistrate senza l'intervento di un operatore per finalità di recupero crediti - 10 ottobre 2013 [doc web n. 2751860]
- Comunicazioni sullo stato dei pagamenti attraverso messaggi sullo schermo del televisore - 28 maggio 2015 [doc web n. 4131145]
- Canone Rai: correttezza nei solleciti agli utenti – 5 marzo 2008 [doc web n. 1501024]

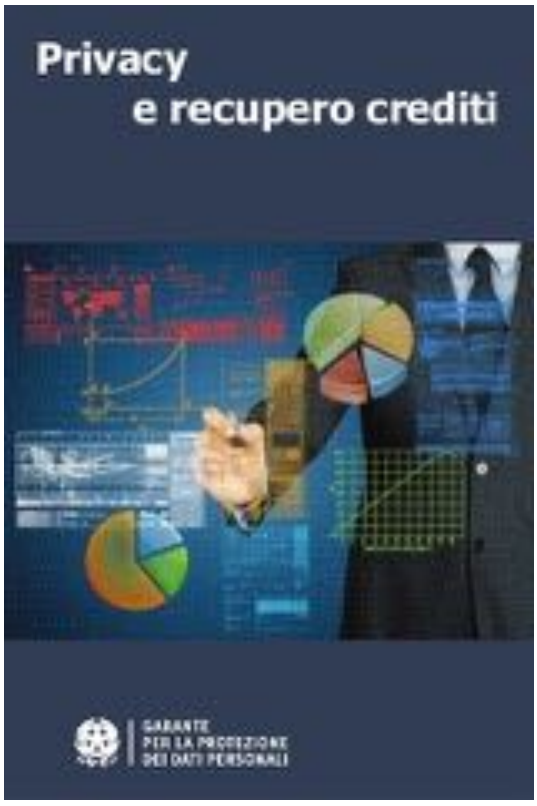

L'antiriciclaggio per gli avvocati
(in attesa dell'attuazione della quarta direttiva)

avv. Antonio Romeo e dott. Nicola Sturaro

Con un recente intervento normativo il Legislatore ha depenalizzato, tra gli altri, alcuni reati concernenti la violazione degli obblighi antiriciclaggio. Infatti, l'articolo 1, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (c.d. Decreto Depenalizzazione) nel depenalizzare i reati puniti con la sola pena pecuniaria – ad eccezione di quelli previsti dal codice penale e di quelli elencati nell'allegato al Decreto Depenalizzazione stesso – ha modificato la portata precettiva dell'articolo 55 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il quale prevedeva una serie di sanzioni edittali per la violazione degli obblighi antiriciclaggio. Il D.Lgs. n. 8/2016 ha così trasformato in sanzioni amministrative le sanzioni penali in precedenza stabilite per la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione. Pertanto, a partire dal 6 febbraio scorso – data di entrata in vigore del Decreto Depenalizzazione – la violazione degli obblighi di identificazione, di verifica dell'adeguatezza del cliente e dell'operazione e di registrazione (di cui all'articolo 55, commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 231/2007) non costituisce più reato, ma dà luogo ad illeciti amministrativi assistiti da sanzioni pecuniarie.

Alla luce della suddetta novella ed in attesa dell'attuazione della c.d. Quarta Direttiva, si rende opportuno ripercorrere brevemente il novero degli adempimenti antiriciclaggio prescritti a carico dell'avvocato, nella consapevolezza che l'applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti appare non agevole, in quanto generalmente pensata per gli intermediari finanziari; non a caso il Legislatore europeo nel considerando 27 della c.d. Quarta Direttiva ha sentito la necessità di evidenziare che "*nell'applicare la presente direttiva è opportuno tener conto delle caratteristiche e delle necessità dei soggetti obbligati più piccoli che rientrano nel suo ambito di applicazione, e che venga riservato ad essi un trattamento adeguato alle loro esigenze specifiche e alla natura della loro attività*".

1. L'avvocato quale destinatario della normativa antiriciclaggio.

La fonte principale della disciplina è costituita dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni*.

L'applicazione di tale normativa anche alla nostra ca-

tegoria professionale è fuori dubbio. L'articolo 10 del D.Lgs. n. 231/2007 annovera tra i destinatari delle disposizioni del decreto i soggetti elencati ai successivi articoli 11, 12, 13 e 14 e proprio l'articolo 12, nel fornire la definizione di "professionisti", indica tra questi, al comma 1, lettera c), proprio gli avvocati.

Tuttavia, a differenza di altre categorie di "professionisti" l'avvocato, come il notaio, non è sempre soggetto alla normativa antiriciclaggio, ma solo quando compie, in nome o per conto dei propri clienti, un'operazione di natura finanziaria o immobiliare o quando assiste i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Si tratta di due ipotesi ben distinte. La prima riguarda il caso in caso in cui l'avvocato compie in nome o per conto dei propri clienti, l'operazione di natura finanziaria o immobiliare. La seconda ipotesi contempla invece il caso in cui l'avvocato non compie l'operazione, ma assiste i propri clienti nella sua predisposizione o nella sua realizzazione. Alla luce di quanto sopra, non sembra dar luogo all'applicazione della normativa antiriciclaggio un'attività di consulenza che si sostanzi nella redazione di un mero parere informativo o illustrativo sulla posizione giuridica del cliente.

2. L'obbligo di adeguata verifica della clientela.

Gli obblighi cui l'avvocato è tenuto ai sensi della normativa antiriciclaggio sono fondamentalmente: a) l'adeguata verifica del cliente, b) la registrazione dei dati del cliente e c) la segnalazione delle operazioni sospette.

Ai sensi dell'articolo 16, l'avvocato è tenuto all'adeguata verifica del cliente non in ogni caso, ma solo quando ricorra una delle ipotesi previste dalle lettere da a) ad e) del primo comma di tale articolo. Volendo in questa sede tralasciare le previsioni di cui alle lettere d) ed e), vanno qui evidenziate le seguenti ipotesi:

a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;

b) quando esegue prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro (indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un 'operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate);

c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile.

Sempre l'articolo 16 chiarisce, con riferimento alla lettera c), che ai fini dell'obbligo di adeguata verifica, la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile.

Innumerevoli sono le questioni che si sono poste sotto il profilo operativo. Ad esempio, si è spesso dibattuto il caso dell'assistenza dell'avvocato nella predisposizione di un contratto di locazione immobiliare, discutendosi se in tale fattispecie ricorra o meno l'obbligo di adeguata verifica. In senso negativo si era espresso il CNF, il quale con il parere n. 62 del 24/10/2012 aveva ritenuto che l'assistenza in tema di contratti di locazione fosse esclusa dagli obblighi di adeguata verifica, sul presupposto che, con riferimento alla fattispecie prevista dall'arti-

colo 12, comma 1, lettera c), n. 1, tali contratti non trasferiscono diritti reali e non costituiscono un'attività economica. Tale impostazione è stata però smentita dal MEF (risposte dell'11/11/2013), secondo cui l'assistenza al cliente nella predisposizione e successiva stipulazione di un contratto di locazione immobiliare, configura un'attività professionale diretta ad assistere il cliente nella corretta amministrazione e gestione dell'immobile di proprietà e quindi, sempre a parere del MEF, sarebbe configurabile la fattispecie di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), n. 2 (gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni). Sorgeva a questo punto il problema della soglia di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a). Si trattava di una questione spinosa nei casi in cui l'avvocato era a conoscenza dell'importo del canone di locazione (infatti, nella diversa ipotesi in cui tale dato fosse ignoto al professionista, l'operazione sarebbe di valore indeterminato con conseguente applicazione degli obblighi di adeguata verifica ai sensi della lettera c) del primo comma dell'articolo 16); in particolare, si poneva l'alternativa, come parametro per valutare il superamento della soglia di 15.000 euro, tra il canone previsto per l'intero contratto, quello annuale o le rate contrattualmente previste. L'indicazione del MEF è stata quella di prendere come riferimento il canone mensile ovvero quello diverso periodico concordato tra le parti nel contratto. Alla luce di tale chiarimento, l'assistenza nella redazione di contratti di locazione con canoni mensili difficilmente farà scattare, per l'avvocato, gli obblighi di adeguata verifica del cliente.

Ai sensi dell'articolo 18, l'obbligo di adeguata verifica si traduce in un triplice adempimento – che il professionista è tenuto ad eseguire secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 19 – e cioè:

(i) nell'identificazione del cliente, attraverso la verifica dell'identità sulla base di documenti, dati o informazioni forniti da una fonte affidabile e indipendente, compresa l'identificazione dell'eventuale effettivo titolare dell'operazione, attraverso la corrispondente verifica dell'identità;

(ii) nella valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, attraverso l'ottenimento delle informazioni necessarie ed opportune per verificare la coerenza, la convenienza e la congruità dell'operazione;

(iii) nel controllo costante nel corso del rapporto professionale continuativo o della prestazione.

Per comprendere appieno la previsione normativa occorre fare riferimento ai principi generali posti a fondamento della disciplina e riportati nell'articolo 3 del

D.Lgs. n. 231/2007. Dall'esame di tale articolo emerge l'impostazione adottata dal Legislatore nazionale, impostazione evidentemente mutuata da quella del Legislatore comunitario, vale a dire la predisposizione di una serie di misure dirette a prevenire ed impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tramite un approccio basato sul rischio e quindi, mediante l'adozione di presidi ad esso proporzionati.

Anche al fine di documentare i criteri seguiti nella valutazione della clientela e delle operazioni potrà essere utile predisporre un documento informativo generale in cui l'avvocato descriva la propria attività professionale, inclusa la tipologia della clientela e delle operazioni seguite, la struttura dello studio, le modalità di assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Ciò tenuto presente che, ai sensi dell'articolo 20, l'avvocato può essere chiamato dalle competenti autorità e dall'ordine degli avvocati di appartenenza a dimostrare l'idoneità delle misure adottate al fine dell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

L'obbligo di legge dunque, non si esaurisce nella mera identificazione del cliente (e del titolare effettivo), ma si assolve compiendo una valutazione più ampia del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, osservando i criteri generali di cui all'articolo 20.

Qualora l'avvocato non sia in grado di procedere all'adeguata verifica del cliente (escluso soltanto il controllo costante) è tenuto, ai sensi dell'articolo 23, a non instaurare il rapporto professionale ovvero a porvi fine, nonché a valutare se segnalare l'operazione come sospetta. Va tuttavia evidenziata la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 23, la quale consente all'avvocato di accettare l'incarico anche prima di compiere l'attività di adeguata verifica, qualora si tratti di esaminare la posizione giuridica del cliente o di espletare i compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento; in tale ultimo ambito rientra anche la consulenza sull'eventualità di intentare od evitare un procedimento.

L'avvocato è esonerato dagli obblighi antiriciclaggio (ad eccezione di quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) qualora il cliente sia uno di soggetti di cui all'articolo 25, cioè fondamentalmente quando si tratti di banche, assicurazioni, consorzi e pubbliche amministrazioni. In tali casi, l'avvocato è comunque tenuto ad ottenere informazioni sufficienti per stabilire di poter beneficiare dell'esenzione (c.d. obblighi semplificati); tuttavia, qualora l'avvocato abbia motivo di ritenere che le informazioni ottenute non siano attendibili ovvero sufficienti, è tenuto ai normali adempimenti antiriciclaggio.

Gli obblighi antiriciclaggio a carico dell'avvocato invece, si intensificano (c.d. obblighi rafforzati) qualora, ai sensi dell'articolo 28, sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e comunque, nei casi di espressamente previsti, quali: (i) l'assenza fisica del cliente, salvo che non si versi in particolari casi, quali ad esempio, la già avvenuta identificazione in relazione ad un rapporto in essere ovvero la circostanza per cui i dati identificativi e la verifica dell'adeguatezza risultino da documenti qualificati, (ii) le operazioni richieste o il rapporto professionale continuativi o la prestazione professionale occasionale riguardi persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o extracomunitario.

3. L'obbligo di registrazione.

Ai sensi dell'articolo 36, l'avvocato è tenuto a registrare i dati relativi all'adeguata verifica del cliente. La registrazione va fatta tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno successi-

vo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione professionale.

I dati devono essere registrati nell'archivio istituito dall'avvocato ai sensi dell'articolo 38. Tale registro può essere informatico (*formato e gestito a mezzo di strumenti informatici*), come previsto da comma 1, ovvero cartaceo, come consentito per professionisti dal successivo comma 2. Per quanto riguarda l'esercizio in forma associata della professione, è possibile optare, anziché per un registro individuale di ciascun componente dell'associazione, per un archivio unico, dove però dovrà essere indicato il professionista responsabile per ciascun cliente. Ciò in quanto gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio riguardano pur sempre il singolo professionista e ricadono sotto la sua responsabilità, risolvendosi l'archivio unico solo in una forma alternativa di adempimento dell'obbligo di registrazione.

I dati da registrare sono indicati al comma 2 dell'articolo 36. In proposito, va segnalata la problematica inerente alla registrazione dei dati relativi al titolare effettivo. Tali dati andrebbero registrati nel registro di cui all'articolo 38, tuttavia mancano le disposizioni applicative previste dal comma 7 dell'articolo 38 medesimo. Il MEF, confermando un chiarimento fornito in data 20/5/2010, nel 2013 ha ribadito che in merito alle modalità di registrazione, trovano ancora applicazione le disposizioni contenute nel D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2006, n. 141. Di conseguenza, per le informazioni raccolte relativamente all'identificazione del titolare effettivo, non sussiste ancora l'obbligo di registrazione nell'archivio unico. Tali informazioni vanno comunque conservate nel fascicolo del cliente.

Da ultimo, si segnala che l'articolo 36 impone all'avvocato un obbligo di conservazione della documentazione per un periodo di dieci anni.

4. L'obbligo di segnalazione.

Ai sensi dell'articolo 41, l'avvocato è tenuto a segnalare le operazioni sospette quando è a conoscenza ovvero sospetta ovvero ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ovviamente, resta salva l'applicazione dell'art. 648-bis c.p. e pertanto, l'avvocato che, sapendo che l'operazione costituisce un'ipotesi di riciclaggio, presta assistenza al cliente concorre nell'illecito penale, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo

41.

L'obbligo di segnalazione è tuttavia escluso quando, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, l'attività di assistenza del cliente sia prestata nell'ambito ovvero in relazione a procedimenti giudiziari. L'obbligo di segnalazione non sussiste se l'avvocato riceve ovvero ottiene dal cliente informazioni (che darebbero luogo al predetto obbligo) prima, durante o dopo il procedimento giudiziario.

L'obbligo di segnalazione sussiste peraltro anche nel caso in cui tale informazioni siano giunte non dal cliente, bensì addirittura dalla controparte.

Gli elementi che devono indurre l'avvocato a sospettare in ordine alla presunta natura criminosa dell'operazione devono essere desunti dalle caratteristiche, entità e natura dell'operazione, nonché dal profilo soggettivo del cliente, cioè dalla sua capacità economica e dall'attività dallo stesso svolta. Tali elementi desuntivi sono peraltro stati tipizzati dal D.M. del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010, sotto forma di c.d. indicatori di anomalia, tra cui quelli che possono principalmente interessare l'avvocato sembrano essere: reticenze del cliente nel dare informazioni al professionista, comportamenti contradditori del cliente, ripetute domande al professionista in ordine alle modalità e all'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio, scarsa conoscenza della natura dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, la pendenza a carico del cliente di un procedimento penale; la circostanza per cui il cliente è notoriamente contiguo a soggetti sottoposti a procedimento penale, la circostanza per cui il cliente richiede al professionista il compimento di operazioni aventi oggetto o scopo incompatibile con suo il profilo economico, l'impiego ingiustificato di denaro contante per il pagamento di importi rilevanti; la proposta di pagamento della prestazione professionale mediante strumenti non appropriati, l'acquisto di beni a prezzi palesemente sproporzionati rispetto al valore di mercato o l'acquisto di beni senza adeguate informazioni sullo stato dei beni ovvero sulle condizioni contrattuali.

Un ulteriore obbligo di segnalazione è previsto dall'articolo 51. L'avvocato è tenuto infatti a comunicare entro trenta giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza la notizia – di cui venga a conoscenza nello svolgimento della sua attività – del trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 3.000 euro, nonché dell'apertura e o dell'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. In proposito, è opportuno evidenziare come l'obbligo scatti per il professionista in presenza della mera notizia, non essendo richiesta né presupposta alcuna verifica o indagine da parte del professionista circa la veridicità della notizia stessa.

Da ultimo, non va dimenticata l'importanza che anche in tale materia svolge la formazione. In proposito, va evidenziato che l'articolo 54 impone all'avvocato, quale destinatario degli obblighi antiriciclaggio sopra riportati, l'adozione di misure di adeguata formazione del proprio personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto.

I "Duralex" ad Edimburgo

avv. Carlo Tisato e avv. Francesco Vignaga

Alzi la mano chi, nel Foro di Padova, ancora non sa chi siano i "Duralex"!

Ebbene, sono un gruppo di avvocati padovani accomunati dalla passione per il rugby, soprattutto per aver (quasi tutti) calcato i campi in gioventù, i quali, nel 2012, hanno deciso di riunirsi, "contarsi" e, quindi, fondare una squadra di "Old".

A questo punto, però, alzi la mano chi non sa cosa significhi, ovviamente rugbisticamente parlando, "Old"!

E qui ci viene in aiuto la stessa F.I.R. (Federazione Italiana Rugby), la quale a riguardo ha scritto un apposito "Regolamento delle Attività Old", il cui art. 1 così recita "La Federazione Italiana Rugby, riconosce l'attività "*Old*" (o "*Veterans*") come attività non agonistica svolta da squadre di giocatori che hanno compiuto il 35esimo anno di età. Lo spirito non competitivo della pratica di tale attività è enfatizzato e riassunto nel motto internazionalmente riconosciuto: "Divertimento, Amicizia, Fraternità"(*Fun, Friendship, Fraternity*)".

E, anche se noi Duralex non siamo (quanto meno per ora…) affiliati alla F.I.R., mai altra definizione ed altro motto identificativo possono comunque meglio descrivere la nostra attività e lo spirito che anima i nostri incontri.

Ed è così che dopo le trasferte svoltesi gli anni scorsi a Dublino e Roma (con anche l'immancabile partita "al tocco" contro i Colleghi del posto), durante l'ormai classico appuntamento a cena per degustare l' "asado" magistralmente cucinato dal Collega Giovanni Moschetti, alcuni Duralex hanno lanciato l'idea di tornare a "respirare l'aria del Rugby che conta", proponendo una nuova trasferta in un'altra capitale di un altro Paese del "6 Nazioni" (Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia).

La scelta è quindi caduta su Edimburgo, Scozia.

Con l'impeccabile organizzazione in particolare degli Avvocati Ettore Busi, Saverio Salvan, Carlo Tisato e Paolo Zorzi, il gruppo di 16 "valorosi" (14 Avvocati e due accompagnatori, tra cui anche un medico… che, si sa, averlo al seguito male non fa…) composto, oltre che dai predetti, anche dai Colleghi Mario Burri, Valerio Di Falco, Paolo Giacomazzo, Luca Gleria, Lorenzo Locatelli, Domenico Lucarini, Giovanni Moschetti, Giuseppe Pavan, Alberto Venturato e Francesco Vignaga, si è dato appuntamento alle prime luci dell'alba di venerdì 4 marzo 2016 per imbarcarsi sul volo Venezia-Edinburgh.

Quindi, sbarcati in terra scozzese e dopo una veloce sistemazione in albergo, il gruppo di avvocati patavini ha trascorso la giornata di

venerdì visitando la bella città ed in particolare lo storico "Edinburgh Castle".

A sera, poi, dopo l'obbligatoria tappa nei famosi pub, il gruppo si è spostato presso il mitico "Murrayfield Stadium", tempio del rugby d'Oltremanica, per assistere all'incontro di "Pro12" (o "Celtic League", che dir si voglia) tra la squadra di casa e la capolista irlandese Connacht. La partita si è rivelata spettacolare e combattuta e ha dato la "carica" ai Duralex in vista del più importante, almeno per noi, "match" dell'indomani.

Il sapore rugbistico assaggiato la sera prima al "Murrayfield Stadium", ci ha infatti definitivamente pervaso la mattina seguente, in occasione dell'attesa partita tra i "Duralex" e gli "Old" players degli "Accies" di Edimburgo.

La società che ci ospitava era l'Edinburgh Academical Football Club, fondato nel lontano 1857 e, non a caso, "the oldest rugby club in Scotland and the second oldest in the World".

Ad aumentare la nostra emozione contribuiva anche il fascino del campo da gioco, il mitico "Raeburn Place", teatro della prima sfida internazionale tra Scozia ed Inghilterra, nel 1871.

Fortunatamente, come spesso capita nel rugby, la consapevolezza della propria storia ed identità si manifesta nel calore dell'accoglienza; così, al nostro arrivo, a riceverci, già in pantaloncini e scarpe da gioco e con un gran sorriso in volto, c'era Bob Easson, Director e, in precedenza, allenatore degli Accies, figura di spicco del rugby scozzese per avere ricoperto importanti incarichi quale High Performance Manager, Coach Educator, allenatore della Scozia U18s, U19s e U21s, allenatore della Scotland Sevens Squad negli IRB Sevens Series 2004/2006 e nei 2006 Commonwealth Games, oltre che della nazionale A della Scozia.

E' stato un vero e proprio tocco al cuore scoprire con quale sensibilità e giovialità gli amici scozzesi avessero preparato il nostro arrivo, presentandoci addirittura ai loro tifosi e ai soci del Club.

Un ringraziamento speciale va al nostro Saverio Salvan, che con dedizione e capacità relazionali ha saputo, ancora una volta, organizzare al meglio l'evento, regalandoci degli ospiti perfetti.

Welcome to Our Italian Friends

Saturday sees us welcome a group of Italian solicitors and former rugby players to Raeburn Place. These Italian vets from Padua, who all played for Petrarca Padova, have formed a social team called Duralex. They play the occasional game of rugby and go on tour once a year.

We are honoured that this year they have chosen to visit Raeburn Place, where they will play a game of touch rugby with some Accies' members and former players, before joining us for the Kelso pre-match lunch and game. They will be playing at Raeburn Place between about 11am and 12pm, if you would like to go along and make them feel welcome.

We wish them all a truly enjoyable visit.

Messaggio di benvenuto tratto dal sito internet dell' Edinburgh Academical Football Club

Dopo il cambio negli spogliatoi della vicina High School (purtroppo quelli del Raeburn, così come la storica Club House, sono stati di recente smantellati per far posto a nuovi edifi-

ci, con locali e tribune più funzionali e capienti), pronti ad affrontare la sfida, ci siamo recati al campo da gioco, dove ci aspettavano i nostri avversari (anagraficamente ben poco "old", a dire il vero, eccezion fatta per Bob...).

Per gran parte del tempo, l'incontro rimaneva equilibrato, con fiammate brucianti dei "bravehearth" scozzesi a cui si contrapponevano gli impeti d'orgoglio dei Duralex.

Tra gli incitamenti dei compagni di squadra ed i rapidi "cambi volanti", la partita si consumava in maniera avvincente, mostrando anche qualche giocata di pregio... il più delle volte, ahimè, dei nostri avversari.

Sul punteggio di 7 a 7, i più abili e giovani Accies guadagnavano, purtroppo, il distacco vincente.

A questo punto, i capitani convenivano di giocare il tutto per tutto negli ultimi dieci minuti, con vittoria alla squadra che segnasse per prima la meta, l'ultima dell'incontro, quella decisiva....dando, così, vita ad una fase di gioco palpitante, con tutti i giocatori in campo (anziché sette contro sette, come fino a quel momento), rapidi capovolgimenti di fronte e salvataggi all'ultimo istante da entrambe la parti.

Come sempre nel rugby, alla fine vince la squadra più forte e la partita ha incoronato meritatamente gli amici dell'Accies!

Battuti, ma non sconfitti, la nostra festa è proseguita, prima negli spogliatoi e, poi, nella Club House, dove abbiamo partecipato al pranzo organizzato dall'Edinburgh Academical Football Club e, quindi, tra boccali di birra, brindisi e chiacchierate con i nostri ospiti, soffermandoci con loro anche durante la partita pomeridiana di rugby di National League 1 della squadra locale, "Edinburgh Accies 1st XV" vs "Kelso 1st XV".

Il tempo del "lunch" è stato anche l'occasione per ricevere il saluto del Presidente del Club e, da parte nostra, per ringraziare gli amici scozzesi - e Bob in particolare - per la bella esperienza di condivisione dei sentimenti e dei valori "*Fun, Friendship, Fraternity*".

Sempre con questo spirito quale "filo conduttore", il gruppo dei Duralex si è poi ritrovato a sera nel famoso pub Doric, per un'ottima cena all'insegna dei piatti tipici della cucina scozzese.

La giornata di domenica è stata poi dedicata a completare la visita di Edimburgo (nonché agli ultimi acquisti per gli immancabili "pensieri" da portare a casa), per poi far ritorno in Patria, non prima però di esserci ripromessi di organizzare anche nel 2017, e così ogni anno, una nuova "trasferta" per vivere insieme altre belle esperienze come quella appena trascorsa..

I "Duralex" nella loro trasferta in Scozia.

In ricordo della collega Anna Lasalvia

Anna era soprattutto gioia, allegria, simpatia, voglia di vivere: lascia un vuoto incolmabile in tutti noi. La ricordo come impareggiabile compagna di viaggio, di uno in particolare, quasi cinque lustri fa, in Messico che consolidò amicizie appena sbocciate; come amica che ti coinvolgeva in tutto ciò che faceva, nel suo lavoro e nel suo privato; come avvocato nel senso più nobile del termine; come madre affettuosa innamorata del suo piccolo Matteo; come donna fiera della sua indipendenza.

Nel suo ultimo, doloroso segmento di vita ha mostrato anche una non comune forza d'animo, una volontà ferma ed intransigente nei confronti di una malattia contro la quale ha lottato sino all'ultimo e che voleva sconfiggere soprattutto per amore del suo piccolo ometto.

Ciao Anna, ci hai dato ed insegnato molto e di questo non possiamo che dirti grazie.

Che la terra Ti sia lieve.

Lucia Casella

Direttore Responsabile
avv. Francesco Rossi

Vice direttore
avv. Nicola Creuso

Coordinatore
avv. Domenico Lucarini

Redazione
avv. Gloria Bizzotto
avv. Edoardo Ferraro
avv. Luca Gleria
avv. Samantha Zagarese
avv. Nicola Cavaliere

Hanno collaborato a questo numero
avv. Francesco Rossi
la Commissione Biblioteca del COA Padova
avv. Franco Smania
avv. Samantha Zagarese
dott. Giuliano Bovo
avv. Alessandra Chiantoni
avv. Antonio Romeo
dott. Nicola Sturaro
avv. Carlo Tisato
avv. Francesco Vignaga

Si ringraziano
i "Duralex" per le foto della trasferta in Scozia
l'avv. Mario Liccardo per l'immagine di copertina
l'avv. Lucia Casella per il ricordo della collega Anna Lasalvia

Design / Layout
avv. Edoardo Ferraro
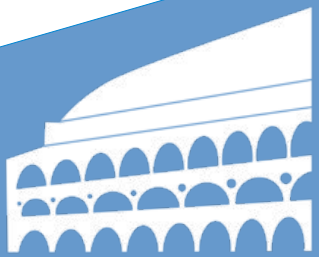
Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 2061/2004
Iscrizione al Registro Stampa del Tribunale di Padova n. 189